



DIAEE

Dipartimento di Ingegneria
Astronautica, Elettrica ed Energetica

Bando n.1/2021

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA DI "SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA" SSD ING-IND/31

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA

VISTA la delibera del Consiglio Giunta di Dipartimento del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il finanziamento di n. 1 borsa di studio junior per attività di ricerca in "Sviluppo di tessuti funzionalizzati con nanomateriali a base grafene per applicazioni di sensoristica wearable e per applicazioni antimicrobiche";

VISTO i progetti di ricerca Sense Risc e Nanobiosan;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui suddetti progetti di ricerca;

VISTO il Regolamento per l'assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese;

DECRETA

ART.1 E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica per l'assegnazione di n.1borsa di studio junior per attività di ricerca , della durata di 6 mesi finanziata sui fondi Sense Risc CUP B6C18004200005 e Nanobiosan. CUP B64I20000010005, per un importo pari a euro 6.000,00 (seimila euro).

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Maria Sabrina Sarto

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica del Dipartimento : diaee@pec.it fatto salvo quanto previsto dall'art.5 comma 1 del bando.

ART.2 Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Nanotecnologie o equivalenti. Per partecipare al bando, il candidato non deve avere ancora compiuto 29 anni;

L'equivalenza è stabilita, anche riguardo ai titoli conseguiti all'estero e ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

ART.3 La selezione avviene per titoli colloquio. La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale , espresso in quantesimi, nel modo seguente: • Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente; • fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando; • fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: esperienza



nello sviluppo di tessuti funzionalizzati per applicazioni di sensing, esperienza nella produzione di inchiostri a matrice polimerici compositi caricati con nanomateriali a base grafene.;• fino a 15 punti per il colloquio. Il candidato per essere ammesso al colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13. La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio devono essere pubblicati, prima dell'effettuazione del colloquio, sul sito web del Dipartimento e sul sito dell'Ateneo 'Amministrazione Trasparente'. Ai candidati ammessi viene inoltre data comunicazione tramite posta elettronica e/o sito web del Dipartimento della data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione e/o dalla data di pubblicazione sul sito web di Dipartimento. I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.

ART.4 L'importo della borsa di studio per attività di ricerca ammonta a € 6.000,00 ed è erogato dal Dipartimento, in n. 6 tranches.

ART.5 Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dagli aspiranti, possono essere consegnate a mano presso gli uffici amministrativi del Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, Via Eudossiana 18 CAP 00184, Roma oppure fatte pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica del Dipartimento diaee@pec.it stesso entro e non oltre il **29/01/2021**. Nella domanda, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: • cognome e nome; • data e luogo di nascita; • codice fiscale; • residenza; • cittadinanza; • indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione; • i titoli accademici conseguiti – specificando la data, il voto e le istituzioni che li hanno conferiti. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (diversi da qualsiasi atto autocertificabile)

ART.6 La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento.. Gli Atti vengono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. A seguito poi della verifica della regolarità degli aspetti amministrativi da parte del Responsabile del Procedimento, gli Atti vengono pubblicati sia sul sito web del Dipartimento sia sul sito dell'Ateneo "Amministrazione Trasparente, firmati dal Direttore del Dipartimento e validati dal Responsabile amministrativo Delegato per quanto attiene la copertura contabile, Il Direttore del Dipartimento trasmette al candidato vincitore comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, l'assegnatario deve far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento la dichiarazione di accettazione. In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito, la borsa di studio per attività di ricerca viene assegnata al candidato che segue nella graduatoria



predisposta dalla Commissione.

ART.7 La Commissione, all'esito della procedura di selezione di cui all'art.6 del Regolamento, formula una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio per attività di ricerca è attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile, è attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART.8 I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura. I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati, nonché il codice etico di Ateneo. Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento. Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca. La borsa è incompatibile con: • altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista; • la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero; • assegni di ricerca; • rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni; attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente. • I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte. Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART.9 Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio per attività di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dal progetto di ricerca o dalla convenzione.

ART.10 Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – e non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

ART.11 I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia. Tali dati sono trattati, anche in forma



automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento.

ART.12 Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è Piera Bongiorno piera.bongiorno@uniroma1.it

Roma,7 Gennaio 2021

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Maria Sabrina Sarto